



**ORIGINALE**

15111/2013  
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Danno in re  
ipsa e  
presunzioni

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 25017/2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 28604/2007

- Dott. FRANCESCO TRIFONE - Presidente - Cron. 15/11
- Dott. FULVIO UCCELLA - Consigliere - Rep. 24/09
- Dott. ANTONIO SEGRETO - Rel. Consigliere - Ud. 08/05/2013
- Dott. GIOVANNI CARLEO - Consigliere - PU
- Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 25017-2007 proposto da:

M [ ] S.R.L. - [ ] , H [ ] S.R.L.  
 [ ] , in persona del legale rappresentante  
 Sig. MG [ ] , E [ ] S.R.L. - [ ] , in  
 persona del legale rappresentante Sig. MD [ ]

[ ] , elettivamente domiciliate in ROMA, VIA  
 COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell'avvocato  
 TESSAROLO COSTANTINO, che le rappresenta e difende  
 unitamente all'avvocato FOGLIA GIUSEPPE giusta delega  
 in atti;

- ricorrenti -

2013  
1013

**contro**

M S.R.L.;

**- intimata -**

sul ricorso 28604-2007 proposto da:

M, in persona dell'Amministratore Unico legale rappresentante pro tempore Sig. RM, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 107, presso lo studio dell'avvocato DEL PRATO ENRICO ELIO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

**- ricorrente -**

**contro**

M S.R.L., H S.R.L., in persona del legale rappresentante Sig. M, E S.R.L., in persona del legale rappresentante Sig. MD, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell'avvocato TESSAROLO COSTANTINO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato FOGLIA GIUSEPPE giusta delega in atti;

**- controricorrenti -**

avverso la sentenza n. 533/2006 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/06/2006, R.G.N. 895/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 08/05/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO  
SEGRETO;

udito l'Avvocato ENRICO ELIO DEL PRATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso  
per l'inammissibilità del ricorso principale rigetto  
del ricorso incidentale;

CASSAZIONE.net

Ricorso n. 25017/07

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 10.7.2003, [M] s.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Parma, [M] s.r.l., [H] s.r.l. ed [E] s.r.l., assumendo che essa ricorrente conduceva in locazione un immobile sito in Parma, in via [ ] che nel 2001 aveva concesso in comodato senza determinazione di tempo alcuni locali di tale immobile alle convenute, con le quali intercorrevano rapporti commerciali; che a partire del 2002 aveva richiesto alle convenute la restituzione dei locali; che le convenute si erano rifiutate. Chiedeva l'attrice la condanna delle convenute al rilascio dei locali ed al risarcimento del danno.

Le convenute si costituivano e chiedevano il rigetto della domanda assumendo di essere anche esse conduttrici o sub conduttrici dei locali.

Assumevano, poi, le convenute di aver concesso in submandato alla [M] la gestione della pubblicità di alcune emittenti radiofoniche e della pubblicità fonica dello stadio Tardini di Parma ed affermavano di essere creditrici dell'attrice - per fatturazioni dalla stessa realizzate per il sub-mandato - della somma di €. 85.614,4. Chiedevano, quindi la condanna dell'attrice al pagamento di tale somma ed al risarcimento del danno all'immagine..

Il tribunale con sentenza del 21.1.2005 condannava le società convenute al rilascio dell'immobile e rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice, nonché la domanda riconvenzionale avanzata dalle convenute.

Proponevano appello principale le convenute ed appello incidentale l'attrice.

La Corte di appello di Bologna, con sentenza depositata il 29.6.2006, rigettava entrambe le impugnazioni.

Quanto all'appello delle convenute, riteneva la corte di merito che non vi era prova del contenuto di tale accordo tra le stesse e la [M] né degli incassi effettuati né delle spese sostenute.

Quanto all'appello incidentale riteneva la corte che non era provata l'esistenza di un danno subito dall'attrice per la mancata riconsegna dei locali, tenuto anche conto che gli stessi erano utilizzati in parte anche da essa.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [M] s.r.l., [H] s.r.l. ed [E] s.r.l. , che hanno anche presentato memoria.

Resiste con controricorso [M] s.r.l., che ha anche presentato ricorso incidentale.

Motivi della decisione

36  
bis

1.1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c.

Con il primo motivo del ricorso principale [M] s.r.l., [H] s.r.l. ed [E] s.r.l. lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., anche in relazione agli artt. 2726 c.c., 115 e 116 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1322- 1722 c.c., nonché vizio motivazionale.

Il motivo si conclude con il seguente quesito: *“la prima questione consiste nell'applicabilità, in via estensiva e/o analogica, a favore del mandante, che abbia sostenuto anticipazioni per conto del mandatario, agente per realizzare un interesse proprio dell'art. 1720 c.c., norma tipicamente dispositiva la cui ratio è rapportabile al principio generale che vieta ingiustificati arricchimenti ed operante anche in materia extracontrattuale (v. art. 2031 c.c.). L'altra questione ruota attorno alla valutazione della documentazione proveniente da terzi o dallo stesso solvens, non confermata testimonialmente; ciò nel contesto di uno scenario di riferimento costituito in fatto da un complesso rapporto di collaborazione contrattuale tra più società ubicate nello stesso immobile su una pluralità di livelli operativi e gestionali. In punto di diritto peraltro detto confronto è con la norma di esclusione codificata in materia, dal combinato disposto degli artt. 2722- 2726, che vieta la prova testimoniale del pagamento che superi un determinato importo.”*

1.2. Con il secondo motivo di ricorso le ricorrenti principali lamentano la violazione degli artt. 1322 1326, II c. e 1571 c.c., anche in relazione all'art. 1803 c.c., nonché il vizio di motivazione.

Il motivo si conclude con il seguente quesito: *“Il quesito si incentra per un verso sulla retta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1362 c.c., in presenza di rapporti contrattuali ed atipici e di carattere complesso, protratti nel tempo tra le società ricorrenti e [M] al fine della qualificazione onerosa e gratuita del rapporto stesso. Detto criterio ermeneutico impone di valorizzare il comportamento complessivo delle parti contraenti, vietando, comunque, approcci interpretativi localizzati sul singolo segmento contrattuale, cioè sulla singola prestazione in sé considerata.. Per altro verso il quesito verte sulla sufficienza e ragionevolezza dell'iter logico nella specie esulanti, laddove la corte territoriale ha del tutto omissso di valutare deposizioni testimoniali in atti, unitamente alle ulteriori emergenze, anche documentali, desumibili dal comportamento complessivo delle parti contraenti, protratto nel tempo.”*

2.1. Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all'art. 366 bis c.p.c..

Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del d. lgs. n. 40/2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo I.

Secondo l'art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall'art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall'art. 360, n. 1, 2, 3, 4, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall'art. 360, 1° c., n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Segnatamente nel caso previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. S.U. 1.10.2007, n. 20603; Cass. 18.7.2007, n. 16002).

**2.2.** Nella fattispecie la formulazione dei motivi (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall'art. 366 bis, c.p.c., poiché non sono stati formulati i quesiti di diritto con riferimento agli elementi del caso concreto, ma essi sono astratti.

Quanto alle censure motivazionali, a parte il rilievo che alcune di esse investono la motivazione in diritto della sentenza e quindi si risolvono in censura di violazione di legge, per la quale vale quanto sopra detto, quanto al vizio motivazionale attinente alla ricostruzione fattuale l'inammissibilità ex art. 366 bis c.p.c. del motivo consegue alla mancanza di una specifica parte destinata alla sintesi del fatto controverso e delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (in quanto insufficiente, contraddittoria o omessa) a giustificare la decisione (c.d. momento di sintesi o quesito di fatto).

Segnatamente non può ritenersi momento di sintesi la conclusione sopra riportata del ricorso principale, che si limita a sostenere la carenza e contraddittorietà motivazionale e la violazione di legge.

2.3. In ogni caso le censure motivazionali, attinenti alla pretesa erronea valutazione delle prove documentali e di quelle testimoniali, sono anche inammissibili per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non risultando trascritte quanto meno le parti principali di tali prove.

Qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata o erronea valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t., ecc.), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o erroneamente o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 28/06/2006, n. 14973; Cass. 23.3.2005, n. 6225; Cass. 23.1.2004, n. 1170).

3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1809 c.c. e dell'art. 2697 c.c., nonché la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in ordine al punto decisivo della controversia.

Assume la ricorrente incidentale che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, sussisteva la prova del danno da mancato rilascio, poiché, essendo provato che [M ] pagava un canone di locazione di £. 48 milioni annui, il mancato rilascio dei locali da parte delle comodatarie costituiva un danno *in re ipsa*.

Inoltre, secondo la ricorrente, la sproporzione tra il numero delle società abusivamente occupanti (5) e la sola [M ] dall'altra parte era indice della circostanza che l'immobile era totalmente occupato dalle prime; che tali elementi si traevano anche da alcuni memorie difensive di controparte, aventi carattere confessorio.

4.1. Il motivo è infondato.

Va, anzitutto rilevato che il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente "in re ipsa" e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi dell' art. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicchè il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un' effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver

potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti ( Cass. n. 378/2005).

L'impostazione del danno in re ipsa non è sostenibile,

Ed invero sostenere ciò significa affermare la sussistenza di una presunzione in base alla quale, una volta verificatosi l'inadempimento, appartiene alla regolarità causale la realizzazione del danno patrimoniale oggetto della domanda risarcitoria, per cui la mancata conseguenza di tale pregiudizio debba ritenersi come eccezionale.

Così operando si pone a carico del convenuto inadempiente l'onere della prova contraria all'esistenza del danno in questione, senza che esso sia stato provato dall'attore.

**4.2.** Diverso è il punto che tale danno può essere provato anche per presunzioni.

Le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione. Spetta, pertanto, al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo ( cfr. Cass.n. 10847 del 11/05/2007). Sennonché nella fattispecie non emerge dal motivo di ricorso incidentale una assoluta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.

**5.1.** Quanto poi alle pretese confessioni emergenti dagli scritti difensivi di controparte (memorie difensive) va osservato che le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem, non hanno valore confessorio, ma

76

costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento (Cass. n. 20701 del 02/10/2007; Cass. n. 4475 del 24/02/2011).

5.2. Ne consegue che non può censurarsi la sentenza impugnata per aver ritenuto non provato il danno lamentato da mancata consegna del bene concesso in comodato.

La Corte di merito ha motivato ciò sul rilievo che l'immobile era comunque utilizzato anche dalla M.

La contraria censura, secondo cui tale ricostruzione fattuale finisce per essere contraria alle risultanze processuali, si risolve in una censura di travisamento del fatto.

Il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poichè, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. (Cass. 10/03/2006, n. 5251; Cass. 30.1.2003, n. 1512; Cass. 27.1.2003, n. 1202; Cass. n. 1143 del 2003).

5.3. Avendo il giudice di appello escluso che sussistesse la prova del danno correttamente non si pone un problema di liquidazione dello stesso, con criteri equitativi, a norma dell'art. 1226 c.c. come richiesto dalla ricorrente incidentale.

6. In definitiva vanno dichiarati inammissibile il ricorso principale ed infondato l'incidentale.

Stante la reciproca soccombenza, vanno compensate le spese processuali.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Dichiaro inammissibile il ricorso principale e rigetto l'incidentale.

Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, li 8 maggio 2013.

Il Cons. est.

*Antonio Sepulveda*

Il Presidente

*Francesca Mura*

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

*[Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Ogg. 17 GIU 2013

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

*[Signature]*